



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

nella causa Num. R.G. 2751/2024 _____
proposta da

MARIA CRISTINA TARANTINO difeso/a da
avv. SOLIDORO SIRIO

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR LOMBARDIA - ATP
MILANO

IL GIUDICE

1) rigetta la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione”* (cfr. Cass. , Sentenza n. [13868](#) del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. [14570](#) del 22/06/2007; Sentenza n. [4319](#) del 25/03/2003).

Sicché, sulla base di tali principi, non rinvenendosi nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche ex articolo 151 cpc, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adequata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..



2)Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 18/4/2024 alle ore ____11,10____,stanza n.__32__piano_ 2,____Via San Barnaba n. 50, Milano, , salvo diverso avviso per l'udienza da remoto, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE, aggiornato alla data della notifica.

Milano, 03/03/2024

Il Giudice

Dott. N. Di Leo

